



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Roma, 29 gennaio 2003

Prot. n. 329

COMUNICATO STAMPA

CHIARIMENTI SUL CONDONO IN MATERIA DI TRIBUTI DOGANALI

L'Agenzia delle Dogane, con circolare n. 2/D del 24 gennaio 2003, fornisce chiarimenti per l'applicazione degli articoli 12, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003).

In via preliminare si precisa che le forme di definizione agevolata, previste dai citati articoli, **non possono** riguardare le somme afferenti le risorse proprie dell'Unione Europea, in quanto le stesse sono entrate di esclusiva competenza del bilancio comunitario e quindi non disponibili per lo Stato italiano.

Per la definizione dei carichi di ruolo pregressi, contemplata nell'**articolo 12**, si evidenzia che le relative disposizioni non riguardano i ruoli per i quali sono tuttora pendenti contenziosi davanti alle Commissioni tributarie, ai Tribunali e alle Corti d'Appello. Inoltre per i ruoli affidati ai concessionari tra il 1° gennaio 1997 e il 30 giugno 1999, gli stessi concessionari sono tenuti ad informare i debitori della possibilità di avvalersi dei benefici previsti; mentre tale obbligo non sussiste per i ruoli affidati ai concessionari prima del 1° gennaio 1997.

L'estinzione del debito è subordinata al pagamento di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo.

In relazione alla definizione degli avvisi di accertamento e dei processi verbali di constatazione, contemplata nell'**articolo 15**, occorre precisare che per i tributi amministrati dall'Agenzia delle Dogane, potranno essere oggetto di definizione anche gli accertamenti e le rettifiche degli stessi per i quali si sia instaurato e penda, in qualsiasi fase, il procedimento amministrativo per la risoluzione delle controversie doganali. Potranno essere oggetto di definizione anche i processi verbali che evidenzino i maggiori tributi dovuti e per i quali non sia stato ancora notificato, alla data del 1° gennaio 2003, apposito avviso di accertamento.

La definizione è subordinata al pagamento di una somma, in misura percentuale sui maggiori tributi accertati, pari:

- al 30% per importi non superiori a €15.000
- al 32% per importi superiori a €15.000 ma non superiori a €50.000
- al 35% per importi superiori a €50.000.

Relativamente alla chiusura delle liti fiscali pendenti, in qualsiasi grado, davanti a Commissioni tributarie, Tribunali e Corti d'Appello, contemplata nell'**articolo 16**, si precisa che le stesse possono essere definite mediante il pagamento entro il 17 marzo 2003 di una somma pari:

- a €150 se il valore della lite non supera €2.000
- al 10% del valore della lite, se lo stesso è superiore a €2.000.

Se la lite attiene a più tributi, il valore complessivo della lite sarà costituito dalla somma di questi ed inoltre la definizione dovrà interessare l'intera vertenza, non essendo ammessa la chiusura parziale. Nel caso di lite relativa a più atti di accertamento o irrogazione di sanzioni, il valore della lite deve considerare ogni singolo atto contestato. Nel caso di più co-obbligati l'adesione di anche uno solo di loro alla chiusura agevolata della lite estingue la causa anche in favore degli altri ricorrenti.

Si precisa, infine, che l'eventuale riunione di più giudizi, fra loro connessi, risulta irrilevante ai fini dell'individuazione del valore della lite, in quanto l'importo da considerare come base di calcolo per la definizione è sempre quello relativo alla causa inizialmente instaurata.

Per maggiori dettagli si rimanda al testo integrale della circolare pubblicato sul sito dell'Agenzia www.agenziadogane.it